



Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N.	187
Data di registrazione	29/03/2016

OGGETTO: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del Progetto di Ampliamento della cava di calcarenite sita in Nardò, località "Masseria Pantalei" della ditta ITALSMAL S.r.L. – Foglio 118 particelle 32-59-64-98-99. PROVVEDIMENTO FINALE CONCLUSIVO

IL RESPONSABILE DEL AREA FUNZIONALE 4° - ATTIVITA' PRODUTTIVE - S.U.A.P. -
AGRICOLTURA

PREMESSO CHE:

- ✓ con nota prot. n.19002/2011 il sig. Piergiorgio Mazzotta, in qualità di Amministratore Unico della ditta "Itasmal s.r.l." con sede in Nardò alla via Castellino, ha richiesto il rilascio del parere sullo Studio di Impatto Ambientale ed il parere previsto dall'art.13 della L.R. 22 maggio 1985 n.37 relativo all'ampliamento della coltivazione della cava identificato in catasto terreni al foglio 118 particelle 32-59-64-98 e 99 di superficie pari a ha 8.43.01;
- ✓ con nota del 21.07.2011 acquisita agli atti del comune di Nardò in data 02.08.2011, la ditta Itasmal s.r.l. ha trasmesso copia delle pubblicazioni dell'avviso di deposito su "*Il Corriere della Sera*" del 01.07.2011 e su "*Il Corriere del Mezzogiorno*" del 02.07.2011 e sul B.U.R.P. n°107 del 07.07.2011 e n.1 CD contenente i progetto di ampliamento della cava;
- ✓ con nota del 11.08.2011 acquisita agli atti del comune di Nardò in data 22.08.2011 prot. n. 27579, e successiva del 21.12.2011, registrata al protocollo generale del comune di Nardò in data 27.12.2011 al n. 44431, la ditta Itasmal srl, ha trasmesso la ricevuta di versamento dei diritti istruttori per la procedura di VIA, precisando che il comune di Nardò rappresenta l'Autorità Competente a cui compete il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale;
- ✓ alla presentazione del progetto di ampliamento della cava di calcarenite presentato dalla ditta Itasmal s.r.l. sono seguite le seguenti fasi di informazione e partecipazione nelle forme seguenti: 1) affissione all'Albo Pretorio comunale di pubblico avviso di deposito del progetto, a far data dal 30.08.2011 sino al

10.10.2011, come risulta dal certificato di avvenuta pubblicazione al n.1858 con la precisazione che non sono pervenute osservazioni in tale periodo; 2) divulgazione dell'Avviso di deposito dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e del progetto sul B.U.R.P. n°107 del 07.07.2011; 3) pubblicazione dell'Avviso di deposito sui quotidiani *Il Corriere della Sera*, in data 1 luglio 2011 e sul *Corriere del Mezzogiorno* in data 2 luglio 2012;

✓dalla lettura del progetto di VIA ed in particolare dallo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) depositato agli atti, dalle considerazioni effettuate dall'Ufficio tecnico anche in sede di conferenza dei servizi e commissioni consiliari, sono rinvenute le seguenti informazioni:

- a) il progetto propone di ampliare l'attività di cava sul sito identificato in catasto terreni al foglio 118 particelle 32 – 59 – 64 - 98 e 99 di superficie pari a **ha 8.43.01** circa per un volume totale di sbancamento di **mc. 659.400** circa;
- b) il sito fa parte di un vecchio distretto estrattivo per la coltivazione dei litotipi calcarenitici pleistocenici ascrivibili alla formazione delle "Calcareniti del Salento";
- c) l'area in esame è adiacente ad aree già oggetto di attività produttive. La cava esistente, in esercizio, è stata autorizzata con Determinazione del Dirigente del Settore Attività Estrattive della Regione Puglia n. 42 del 26.06.2001 e successiva proroga dell'attività estrattiva n. 63 del 05.05.2009 (scadenza 31.12.2012) ed è distinta in Catasto Terreni al foglio 118 particelle 57 – 72 - 73 – 140 (parte) – 141 (parte) – 144 – 145 e 271 (parte) per un'estensione di superficie complessiva pari a ha 5.84.73. A seguito della fusione di alcune particelle attualmente la cava in attività risulta identificata al foglio 118 particelle 72 e 298(parte);
- d) la società Itasmal s.r.l. risulta iscritta al n. 68 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti;
- e) con Determinazione del Dirigente del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia n. 169 del 21.12.2010, il Servizio Regionale Attività Estrattive ha concesso la sospensione, sino al 21.12.2012, dell'attività estrattiva su parte del mappale 72 del foglio catastale 118 del comune di Nardò (per una superficie di circa 7.685 mq), e concesso il nulla - osta per l'attività di recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi entro detta area.
- f) il sito localizzato a sud di Nardò, è a circa 1 km dal centro abitato ed è adiacente alla ex discarica RSU di Castellino; vi si giunge percorrendo la strada provinciale Nardò-Galatone, tramite la strada comunale Castellino. Con riferimento alla questione ambientale dell'area di Castellino, assai travagliata, si rammenta che ad oggi non è stata ancora conclusa la questione della messa in sicurezza permanente;
- g) nella vigente (all'epoca dell'istanza) pianificazione urbanistica il sito in parola ricade in area tipizzata "E.1" "Zone agricole e produttive normali ", dove sono previsti interventi realizzati in funzione della conduzione dei fondi e di aziende

agricole, ivi compresa la residenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale, nonché, di contorno all'attività agricola principale, la realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo, qualora ricorrano per l'imprenditore agricolo, singolo o associato le disposizioni di cui alla l.r. n. 34 del 22.05.1985 (interventi a favore dell'agriturismo);

- h) l'ampliamento della cava di cui al progetto di V.I.A., che interessa le particelle 32-59-64-98 e 99 ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "(E)" con "**Valore Normale**" del PUTT/P della Regione Puglia, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1748 del 15.12.2000, definito ai sensi dell'art. 2.01 "Definizioni" punto 1.5 – valore normale ("E"), "*laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico*" e non risulta caratterizzato da ulteriore vincolistica;
- l) dal punto di vista sismico, l'area interessata dall'intervento di progetto risulta classificata come zona a bassa pericolosità sismica;
- j) dalla verifica della Cartografica regionale dell'AdB, risulta che l'area in esame non interessa né aree a pericolosità idraulica, né aree a pericolosità geomorfologica, né è interessata da alcun bacino idrografico;
- k) nella relazione tecnica del progetto si legge che "le esigenze idriche saranno assicurate con acque provenienti da un pozzo per l'emungimento delle acque sotterranee realizzato con autorizzazione n. 3721 del 19.05.2000 rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Lecce" e che il progetto non prevede alcuna nuova richiesta di rilascio di concessione per il prelievo di acque di falda;
- l) l'area in esame è scevra da vincolo idrogeologico la cui disciplina è contenuta all'interno del R.D. 3267/1923;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ con riferimento alla *descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico e antropico*, le componenti dell'ambiente analizzate dal proponente, nello studio di impatto ambientale (S.I.A.) per l'intervento proposto, riguardano *l'atmosfera; l'ambiente idrico superficiale; il suolo e sottosuolo*. Tali componenti ambientali subiranno impatti e modificazioni dall'intervento di progetto. Il territorio, sicuramente risentirà della coltivazione della cava e di tutte le interazioni che la stessa avrà con i diversi fattori ambientali, anche se, secondo il proponente, poiché il sito individuato per l'ampliamento fa parte di un vecchio distretto estrattivo per la coltivazione dei litotipi calcarenitici pleistocenici ascrivibili alla formazione delle "Calcareniti del Salento", e tenuto conto della presenza di cave attive intorno al sito, l'aggravio è minimo;
- ✓ con riguardo alle interazioni che l'attività di estrazione della cava produce nel contesto ambientale, si fa presente che per le emissioni in atmosfera, la diffusione delle polveri dipende dalla ventosità e piovosità della zona e dalla tipologia ed esposizione della cava. A tal proposito, nel S.I.A. agli atti, si legge, "*... rispetto alle condizioni anemometriche, il relativo studio ha evidenziato che la zona è moderatamente ventosa e che la zona è caratterizzata da scarsa piovosità*"

stagionale. Rispetto alla sensibilità ambientale in relazione alla catena alimentare, l'area risulta omogenea poiché è caratterizzata da aree agricole”;

- ✓i dati relativi alle precipitazioni e temperature utilizzati dalla soc. Itasmal per redigere il SIA sono quelli rilevati dalla Stazione Meteorologica di Lecce, mentre per le caratteristiche dei venti, si fa riferimento a quelli rilevati dal Servizio Meteorologico dell'Aeroporto di Galatina;
- ✓le misure eseguite dalla ditta nella cava in esercizio, hanno evidenziato che il livello sonoro e le emissioni di polveri sono al di sotto dei limiti massimi di esposizione determinati da specifiche norme di legge;
- ✓con riferimento ai rischi per la **salute pubblica**, ovvero dei cittadini residenti in prossimità della cava derivanti dall'esposizione all'inquinamento da polveri e da rumore, la società proponente afferma testualmente *“che allo stato attuale risulta impossibile determinare l'entità di tali rischi a causa delle carenze di studi e ricerche epidemiologiche degli effetti determinati dall'attività estrattiva sulla salute di individui non professionalmente esposti”*. *I rischi risultano più elevati per le rocce silicee o contenenti amianto e trascurabili per quelle carbonatiche non contenenti silice o con quantità molto limitata, come sono quelle che si estraggono dalla cava in esercizio”;*
- ✓la ditta Itasmal srl ha ottenuto, per l'attività di recupero posta in adiacenza al sito prescelto per l'ampliamento di cava, in data 21.10.2011 con atto dirigenziale n. 243 della Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, l'esclusione dall'applicazione delle procedura di V.I.A., in quanto la stessa non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente e con determinazione dirigenziale n. 257 del 08.11.2011, ha ottenuto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, alle emissioni in atmosfera per l'attività di estrazione e frantumazione di calcare e di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, rilasciata dalla Provincia di Lecce Servizio Ambiente e Polizia Provinciale;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

in riscontro alla richiesta di parere in materia ambientale, trasmessa dall'ufficio in data 12.12.2011, in ossequio alla **Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 28.11.2011**, con la quale è stato disposto di consultare obbligatoriamente, nel corso dell'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di VIA, i pareri della Commissione Locale per il Paesaggio, dei Dirigenti dei vari settori comunali, della Commissione Comunale dell'Ambiente del comune di Nardò, sono pervenuti i sotto elencati pareri e/o assensi e/o nulla osta:

- 1) parere favorevole del 19.07.2012 a firma del dirigente del **Settore Economico Finanziario**;
- 2) nessuna espressione di parere del dirigente del Settore III Polizia Locale (nota del 27.12.2011 prot. 4734/P.L.) , *“in quanto trattasi di opere da realizzare all'interno di un'area già delimitata e recintata in tutta la sua grandezza. Inoltre tale progetto non vede interessate strade diverse da quelle fino ad ora utilizzate dai veicoli a servizio dell'attività estrattiva”;*

- 3) “non riguarda aspetti di competenza del Settore Lavori Pubblici, in quanto l'intervento ricade interamente su aree di proprietà privata”, lo ha comunicato, il dirigente del settore LL.PP. con nota del 19.01.2012;
- 4) la Consulta dell'Ambiente ha trasmesso il proprio parere con nota del 19.11.2012 acquisita al protocollo generale del comune di Nardò in data 28.11.2012 prot. n. 44599 che di seguito, testualmente si riporta: **La Consulta per l'Ambiente del Comune di Nardò**, avendo preso visione nella seduta del 15.11 u.s. della richiesta in oggetto, all'unanimità rilascia PARERE NEGATIVO alla richiesta con le seguenti motivazioni:
- a. *La relazione VIA è mancante di importanti valutazioni come la reale portata della dispersione delle polveri e del rumore, per cui mancano specifici studi; non è indicata la fonte di approvvigionamento idrico, necessario a bagnare le superfici della cava, per limitare la dispersione delle polveri; non è specificata l'altezza dell'alberatura da posizionare all'esterno dell'impianto estrattivo;*
 - b. *Per il principio di precauzione, bisogna considerare che esiste il forte rischio, che riducendo il diaframma che separa la cava in ampliamento dalla dismessa discarica di rifiuti di Castellino, si possa verificare la fuoriuscita di percolato dalla discarica, evento già verificatosi nel 2000 (cfr. tre fotocopie allegate di articoli di stampa e di denuncia, presentata all'Arma dei Carabinieri), con nocumento in primis dei lavoratori della cava stessa, la cui sicurezza sul lavoro come sancita dalle vigenti disposizioni legislative, potrebbe essere fortemente compromessa e poi dell'ambiente in generale;*
 - c. *Qualora l'ampliamento in questione sia approvato dalle competenti autorità, si richiede che sia prescritta la massima distanza, prevista dalle disposizioni legislative vigenti dal lato attiguo alla dismessa discarica di Castellino, per evitare il rischio di possibile fuoriuscita del percolato e, comunque, di fessurazione delle guaine di impermeabilizzazione. I limiti di ampliamento verso la dismessa discarica, servirebbero anche ad impedire che si crei spazio per una riapertura della discarica con le nuove volumetrie, derivanti dall'ampliamento della coltivazione di cava.*
- 5) la **Commissione del Paesaggio** con nota 17.12.2012 prot. n. 47430 ha trasmesso il proprio parere che così recita: “Premesso che: l'opera ricade in Ambito Territoriale Esteso (ATE) di tipo E (ai sensi e per gli effetti del PUTT/P); l'opera non ricade e non interferisce direttamente con Ambiti Territoriali Distinti (ATD) (ai sensi e per gli effetti del PUTT/P); l'opera non ricade e non interferisce direttamente con aree e beni soggetti a vincolo o segnalazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici e Monumentali (ai sensi e per gli effetti del PUTT/P) o di valore paesaggistico ai sensi della L. 1497/39; pertanto la Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) non è tenuta ad esprimere parere ai sensi della Legge della Regione Puglia n. 20/2009, (come già segnalato nella nota del 13/10/2012, in riscontro alla nota del Dirigente del Settore Ambiente del 12/12/2011, prot. Comune n. 4556/int). Con la presente, la C.L.P. esprime delle osservazioni in ottemperanza rispetto a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale di Nardò con la Deliberazione di Giunta n. 120 del

28/11/2011. Si elencano di seguito le criticità che la C.L.P. ha riscontrato, in relazione agli aspetti paesaggistici dell'area, oggetto di intervento e del contesto nel quale l'opera si inserisce:

1. l'area si colloca in un contesto agricolo e rurale di pregio, all'interno del quale sono attualmente riscontrabili attività di pascolo ed oliveti, tutelati (localizzati anche ai margini dell'area di scavo) che, unitamente alle ulteriori attività agricole dell'intorno, pongono in netto contrasto la presenza di una ruralità, che conserva i suoi caratteri identitari e l'utilizzo di aree, con finalità estrattive (cave) che ne determinano una pesante denaturazione;
2. il pregio paesaggistico del contesto, è legato anche alla presenza di un complesso masserizio, oggetto di tutela, per il quale è stata operata una compromissione delle visuali panoramiche, per effetto della cava, autorizzata ed in corso di coltivazione, della quale si chiede ampliamento. Quest'ultima non interferisce ai sensi del PUTT/P con lo stesso complesso, ma risulta diretta prosecuzione di un'opera, localizzata in area di pertinenza dell'oggetto di tutela;
3. il contesto è stato oggetto, nel corso degli ultimi decenni, di pesanti modificazioni, che ne hanno già compromesso, per alcuni tratti, l'assetto storico, culturale e vegetazionale, attraverso la realizzazione di attività estrattive e di una discarica di Rifiuti Solidi Urbani (RSU), attualmente inattiva ma non ancora oggetto di opere di mitigazione dell'impatto visivo. La localizzazione della stessa discarica, risulterebbe a ridosso del proposto fronte di scavo che, pertanto, si porrebbe quasi in continuità (frapposto) tra la suddetta discarica e la cava della quale si chiede l'ampliamento;
4. un ampliamento dell'uso del suolo per finalità estrattive, non risulta compatibile con la presenza, nell'immediato intorno, di unità abitative residenziali e/o coloniche.

Per quanto espresso, la C.L.P. ritiene che per l'opera in argomento sia dichiarabile un significativo valore paesaggistico, in contrasto con quanto espresso dal PUTT/P e, di conseguenza, che l'opera proposta non sia compatibile con l'identità dei luoghi e con la tutela delle valenze riscontrate, per le quali sarebbe auspicabile, piuttosto, una valorizzazione o la riqualificazione delle aree già compromesse. L'architetto Stefano Leopizzi, il dott. Cristian Casili e la dott.ssa Elena Inguscio, aggiungono che l'intervento di ampliamento della cava oltre ad aggravare lo stato di degrado ambientale di un luogo già fortemente compromesso, è prospiciente a nuclei abitativi e a un complesso ospedaliero. Pertanto evidenzia che essendo la struttura dell'ex ospedale in attesa di una nuova destinazione d'uso, che potrebbe essere quella di un centro specialistico e di ricerca o altro, il persistere di situazioni di degrado, potrebbe comportare un handicap su scelte future. Inoltre, le abitazioni più vicine, potrebbero essere sottoposte a vibrazioni del terreno, provocate dalle macchine, durante i processi di lavorazione e che la zona è priva di infrastrutture adeguate. Infatti la rete viaria esistente è destinata al contemporaneo transito urbano e di mezzi pesanti di trasporto materiale ed è condivisa dai vicini abitanti. Non si può non considerare che l'intervento, oltre a produrre una irreversibile

modifica ambientale ,potrebbe essere causa di potenziali rischi sulla salute, indotti dalle attività estrattive e di trasformazione degli inerti, tenendo conto anche di un non favorevole dato statistico, che registra un notevole incremento di patologie tumorali, in particolare dell'apparato respiratorio”;

6) la **Commissione Comunale dell'Ambiente**, nel corso delle sedute del 18.07.2012 e del 21.09.2012, ha rinviato l'espressione del proprio parere all'acquisizione finale di tutti gli altri pareri;

7) la **Provincia di Lecce**, Ufficio VIA, AIA e Attingimenti, con nota del 13.09.2012 prot. 91942, acclarata agli atti del comune di Nardò al n. prot. n. 35190 del **25.09.2012**, in risposta alla richiesta di parere, giusta n/s nota del 09.06.2011 e di sollecito del parere in materia di VIA, giusta nota n/s nota prot. 26937 del 18.07.2012, in qualità di *soggetto competente in materia ambientale*, esaminata la documentazione tecnica in atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs 152/06, rappresenta la necessità che il proponente progetto:

- *documenti l'assenza di qualsivoglia interferenza tra nuova attività di cava ed operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, svolte in loco (ai sensi di iscrizione al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti ex artt. 214-216 del D.Lgs 152/06);*
- *garantisca, nel caso di presenza, all'interno delle nuove aree di cava, di superfici a pavimentazione impermeabile, il rispetto della normativa regionale, in materia di acque meteoriche;*
- *acquisisca, prima dell'esercizio dell'attività di cava delle nuove aree di coltivazione, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06.*

Stante la presenza, al confine orientale delle future aree di coltivazione, di discarica di rifiuti urbani non più operativa, l'autorità competente per la valutazione dell'impatto ambientale, come pure l'autorità competente all'autorizzazione dell'attività di cava, avranno cura che la progettazione venga integrata da specifiche indagini e prove geotecniche, atte ad escludere ogni possibilità che la realizzazione determini, direttamente od indirettamente, danneggiamenti della discarica e dei suoi sistemi di protezione. In particolare, andrà documentata la stabilità, nel medio e lungo termine, del setto roccioso di separazione tra cava e discarica, tramite analisi essere condotte in condizioni dinamiche, introducendo le variabili di accelerazione indotta dall'evento sismico di più alta intensità prevedibile”.

PRESO ATTO DEL FATTO CHE:

- ✓ stante quanto sopra, con nota del 23.10.2012 in atti al prot. 39739 del 25.10.2012, per ottemperare alla richiesta dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Lecce, su n/s nota del 27.09.2012 prot. n. 35453/12, la ditta Itasmal srl ha trasmesso ulteriore *Relazione di Verifica di Stabilità diretta e/o indiretta, del settore roccioso di separazione tra cava e discarica RSU e dei suoi sistemi di protezione.*
- ✓ con riferimento a quanto rappresentato e trasmesso dalla Consulta dell'Ambiente e dalla Commissione Locale del Paesaggio, con le allegate note acquisite agli atti del

comune di Nardò rispettivamente ai nn. 44599 del 28.11.2012 e 47437 del 17.12.2012 , questo ufficio ha richiesto alla ditta Itasmal di **controdedurre** a quanto osservato dalla Provincia di Lecce in esito alla consultazione per la quale era stata invitata a trasmettere il parere in materia ambientale, dalla Consulta dell'Ambiente del comune di Nardò e dalla CLP , con missiva del **16.01.2013** protocollo n. 1632;

- ✓ in riscontro alla succitata richiesta, la società in data **4 febbraio 2013** prot. n. 4328 del 5 febbraio 2013 e in data 12 marzo 2013 prot. 10175 del 18.03.2013 ha trasmesso la documentazione integrativa: 1. controdeduzioni a firma dei tecnici progettisti arch. Mariagrazia Tramacere e ing. Veronica Bergamo; 2. risultati delle indagini geognostiche e relazione geologica integrativa a firma del progettista dott. Geologo Fabio Macrì; 3. verifica di stabilità del setto roccioso di separazione tra ampliamento cava ed ex discarica RSU; 4. certificazione analitica – valutazione delle emissioni in atmosfera per gli anni 2010 – 2011 e 2012; 5. valutazione di impatto acustico ai sensi della legge 447/95 e l.r. 3/2002; 6. dichiarazione dei tecnici progettisti della VIA;
- ✓ nel mese di aprile dell'anno 2014 l'intero procedimento, su richiesta dell'area funzionale 2 – urbanistica ambiente, veniva spostato presso l'area 4 – Suap per la convocazione della Conferenza dei Servizi come previsto dalla Legge 241/1990;
- ✓ in data 12 maggio 2014, presso la sede SUAP comunale, sita in via De Dominicis, e presieduta dal responsabile dott. Gabriele Falco, si è svolta la 1 seduta della Conferenza di servizi ex art. 14 c. 2, Legge 241/90 per l'esame della pratica in oggetto, convocata con nota nr 13888 del 14.04.2014, di cui il relativo verbale. In tale occasione si è dato, in particolare, lettura ai partecipanti dei sottoindicati pareri e note:
 1. Autorità Idrica Pugliese (Vs prot. 1600 del 07.05.2014) dal quale si desume che, pur non avendo esaminato gli elaborati progettuali, non ravvisa motivi ostativi ferme restando le prescrizioni che risulti verificata la compatibilità con le infrastrutture interessate, esistenti e/o previste;
 2. Autorità di Bacino della Puglia (Vs prot. 0005631 del 08.05.2014) di trasmissione del precedente parere Vs prot. 0003006 del 10.03.2014) dal quale si desume che non sussistono condizioni di incompatibilità con i vincoli di competenza fatta salva la prescrizione di esame dell'intero progetto rispetto alle condizioni di adeguata protezione della falda idrica da parte dello spessore roccioso....e la necessità di garantire costantemente il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere.....;
 3. Autorità Sanitaria Locale (nota del 12.05.2014) dal quale si desume l'impossibilità tecnica nell'espressione del parere di competenza non essendo in possesso degli elaborati progettuali;
 4. Autorità Sanitaria Locale (nota del 03.07.2013 e 26.07.2013 prot. 884/RU) dal quale si desume: a) che siano rispettate le norme tecniche del PRAE; b) la necessità di valutare gli impatti cumulativi relativi alle emissioni in atmosfera; c)

- che siano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danneggiamenti alla adiacente discarica ed ai relativi sistemi di protezione; d) che sia acquisito il nulla-osta da parte di Acquedotto Pugliese....; e) che sia assicurato adeguato apporto idrico potabile per i servizi igienici in uso alla cava.
5. Acquedotto Pugliese (ns prot. 2886 del 27.01.2014) nel quale l'autorità scrivente dichiara: a) che la società richiedente ha abusivamente realizzato un attraversamento carrabile direttamente, senza alcuna protezione, sulle due condotte principali per l'alimentazione idrica dell'abitato di Nardò e marine....; b) che per quanto attiene la richiesta avanzata, relativa all'ampliamento del fronte di cava alla distanza di ml 10 dal confine della fascia AQP, ai fini di una valutazione per una eventuale concessione, è necessario far conoscere ufficialmente le modalità di estrazione della calcarenite dal terreno; c) che per tanto attiene la sanatoria dell'abuso perpetrato la società richiedente dovrà far pervenire formale richiesta di concessione in sanatoria....;
 6. Controdeduzioni a firma Itasmal (ns prot. 5411 del 13.02.2014) alle precedenti osservazioni di cui al punto 5 da cui si desume che è stata inoltrata domanda tendente ad ottenere autorizzazione ad attraversare le condotte secondo le prescrizioni che saranno indicate...; che l'estrazione della calcarenite avverrà esclusivamente con mezzi meccanici senza l'uso di esplosivi;
 7. Consulta dell'Ambiente (ns prot. 44599 del 28.11.2012) che esprime parere negativo per le seguenti motivazioni: assenza di VIA (la valutazione di impatto ambientale è stata poi prodotta ed integrata da ultimo con protocollo 04.02.2013); assenza di indicazioni circa la fonte di approvvigionamento idrico necessario a bagnare la superficie della cava per limitare la dispersione delle polveri; mancata specificazione dell'altezza dell'alberatura da posizionare all'esterno dell'impianto estrattivo. Nel parere viene evidenziato come esista il forte rischio che riducendo il diaframma che separa la cava in ampliamento dalla dismessa cava di rifiuti di Castellino si possa verificare la fuoriuscita di percolato dalla discarica stessa e si chiede che, qualora l'ampliamento in questione sia approvato dalle competenti autorità, si richiede che sia prescritta la massima distanza prevista dalle disposizioni legislative vigenti dal lato attiguo alla discarica per evitare il rischio di possibile fuoriuscita del percolato e comunque di fessurazione delle guaine di impermeabilizzazione. I limiti di ampliamento verso la discarica servirebbero anche ad impedire che si crei spazio per una riapertura della discarica con le nuove volumetrie derivanti dall'ampliamento della coltivazione di cava richiesto;
 8. Commissione Locale per il Paesaggio (ns prot. 47430 del 17.12.2012) nel quale si rappresenta che, pur non essendo tenuta ad esprimere parere, rappresenta alcune osservazioni: a) l'area si colloca in contesto agricolo e rurale di pregio all'interno del quale sono attualmente riscontrabili attività di pascolo ed oliveti tutelati; b) il pregio paesaggistico è legato anche alla presenza di un complesso masserizio, oggetto di tutela; c) il contesto è stato oggetto, nel corso degli ultimi decenni, di pesanti modificazioni che ne hanno già compromesso, per alcuni tratti, l'assetto turistico, culturale e vegetazionale; d) un implemento dell'uso del suolo per finalità estrattive non risulta compatibile con la presenza,

nell'immediato intorno, di unità abitative residenziali e/o coloniche. Per quanto sopra il Commissione Locale per il Paesaggio ritiene che l'opera non sia compatibile con l'identità dei luoghi e con la tutela delle valenze riscontrate.

9. L'Ufficio Urbanistica del Comune di Nardò, inoltre, in tale sede ha fatto presente che nelle competenti commissioni consiliari è emersa la necessità di valutare complessivamente l'attività insieme alle altre esistenti (impatto cumulativo), pur trattandosi di una continuazione dell'attività in esercizio ed è stato posto il problema della distanza dal centro abitato.
- ✓ la Prima seduta della Conferenza dei Servizi si è conclusa con l'invito alla ditta proponente di inviare l'intera documentazione agli enti invitati che hanno dichiarato di non aver potuto esprimere il parere per mancanza della stessa. A tal proposito si è dato riscontro a:
- nota prot. 21561 del 19.06.2014 con la quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo afferma di aver inoltrato il proprio parere alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici che provvederà ad inviarlo a noi congiuntamente alla sua propria determinazione • nota protocollata in data 19.06.2014 a firma del Presidente della Commissione Ambiente – Sviluppo e Pianificazione del Territorio nella quale lo stesso, richiamando il precedente verbale della Commissione, sollecita l'adozione di apposito provvedimento finalizzato all'affidamento dell'incarico di una Valutazione Cumulativa degli impatti ambientali relativi alle emissioni in atmosfera come già richiesto anche dall'ASL con note del 03.07.2013 e 26.07.2013 prot. 884/RU;
 - nota prot. 21199 del 17.06.2014 con la quale la Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria afferma di non intervenire nelle Conferenze dei Servizi perchè ritiene che la normativa abbia demandato I Comuni l'intera gestione delle problematiche salvo acquisizione di specifici pareri e nulla osta
 - nota prot. 20531 del 11.06.2014 con la quale la Regione Puglia richiama quanto già richiesto con propria precedente nota del 09.05.2014 nella quale si faceva notare come il progetto richiesto interessi parte di un'area annessa di un bosco di cui all'art. 142 lettera g) del Codice così come riportato nelle perimetrazioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) adottato dalla Giunta Regionale con DGR 1435/2013 e 2022/2013 e che, sebbene fino all'approvazione definitiva dello stesso continui a vigere il PUTT/P, con la prima adozione del PPTR sono scattate le norme di salvaguardia previste dall'art. 105 delle Norme Tecniche di Attuazione in virtù delle quali sugli immobili e sulle aree interessate non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR stesso aventi valore di prescrizione. Avendo la Regione Puglia richiesto maggiori delucidazioni tale nota è stata inviata alla ditta proponente dal SUAP di Nardò con raccomandata prot. 20512 del 11.06.2014 per le osservazioni ritenute necessarie, senza che alcun riscontro sia giunto finora;
 - verbale Commissione Consiliare Ambiente del 25.05.2014 nel quale si evidenzia che: *“In relazione all' autorizzazione di coltivazione cava e rilascio in atmosfera di*

polveri rivenienti dalle lavorazioni di cava, non essendo in possesso della documentazione, si ritiene possano semplicemente farsi dei rilievi di carattere generale, seppur di rilevante portata. In merito all'autorizzazione all'ampliamento della cava Itasmal di C/da Castellino, ad integrazione di quelle segnalate dalla Consulta dell'Ambiente, si rileva che l'autorizzazione a coltivare interessa (anche) una cava già completamente sfruttata, e più precisamente la cava di calcarenite confinante con la discarica omonima e da questa separata da un sottile setto, il quale - come già segnalato alle autorità competenti - si era lesionato ad un angolo al tempo in cui era in esercizio la discarica, con conseguente assorbimento di percolato da parte delle rocce. Siffatta motivazione rende quanto mai inopportuno sfruttare ulteriormente la cava, in considerazione, altresì, della circostanza che le rocce abbiano fatto da filtro al percolato e ne abbiano, conseguentemente e con molta probabilità, trattenuto gli agenti inquinanti. Se così non fosse, ovvero qualora la volontà non fosse quella di continuare a coltivare la cava, mal si comprende il perché se ne chieda l'autorizzazione alla coltivazione. Appare giocoforza opportuno presumere che l'autorizzazione a coltivare quella porzione di cava esaurita possa servire solo a sanare una situazione di inadempienza alla rinaturalizzazione della cava stessa. Qualora tale condotta fosse posta in essere, si configurerebbe, a carico del Comune l'ipotesi delittuosa di falso in atto pubblico oltre che la commissione un illecito amministrativo, in quanto si rilascerebbe di fatto una concessione irregolare e una sanatoria. Inoltre, essendoci, sul punto, la motivata contrarietà dell'Acquedotto Pugliese, fondata sul timore che possa essere danneggiata la condotta, mettendo a rischio la fornitura di un bene essenziale, l'eventuale autorizzazione comunale solleverebbe da buona parte delle responsabilità la società Itasmal, accollandosi l'alea di un contenzioso. Quanto finora dedotto apparirebbe oltremodo sufficiente ed idoneo a giustificare un diniego; di poi, si aggiunga che il P.P.T.R. della Regione Puglia, prevede in quella a dir poco martoriata area, quale opera di compensazione ambientale, la realizzazione di un bosco: alla luce di siffatti rilievi, appare quanto mai inopportuno privare la fin troppo provata cittadinanza neretina di un'opera alquanto opportuna e riqualficante.”

Durante i lavori della commissione, inoltre, è stata avanzata richiesta di sopralluogo specifico al fine di controllare la situazione della parte di cava adiacente la discarica poiché in anni trascorsi la stessa fu interessata da fuoriuscita di percolato con prevedibile inquinamento. Poiché la nuova richiesta prevede una riduzione della distanza dalla discarica di RSU già esistente, si ritiene opportuno evitare ulteriore aumento di pericolo ed anzi si auspica un intervento mirato al risanamento di quanto già avvenuto;

- ✓ in data 10.06.2014 è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi da tenersi il giorno 24.06.2014 presso la Sala Consiliare del Comune di Nardò;
- ✓ il giorno precedente, in data 23.06.2014, il Consiglio Comunale ha approvato la propria delibera nr 71 di pari data (allegata alla presente per farne integrante) che si conclude con il Parere Negativo alla valutazione di impatto ambientale relativo al

progetto di cui trattasi per le motivazioni in essa riportate;

- ✓ come si evince dal verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24.06.2014 le conclusioni della massima assise del Comune di Nardò sono state rese note ai rappresentanti della Itasmal srl che, a supporto delle osservazioni emerse dai partecipanti alla Conferenza, hanno presentato documentazione integrativa regolarmente inviata agli enti competenti;
- ✓ durante la Conferenza si segnala l'avvenuto intervento dell'ASL per precisare che la richiesta di impatto cumulativo da parte dell'Azienda Sanitaria è motivo per invitare gli enti ad approfondire aspetti di fondamentale importanza quale la salute umana. Però è altrettanto importante che si esprima l'ARPA, l'ente titolato a giudicare gli impatti cumulativi sull'ambiente; pertanto, l'ASL attende il parere ARPA;
- ✓ con nota acquisita al protocollo generale di questo ente nr 23342 del 03.07.2014, l'Arpa ha inviato il proprio parere NEGATIVO rilevando l'incompletezza documentale prodotta dalla Itasmal con particolare riferimento a: 1) il consumo di suolo agricolo ai fini estrattivi risulta incompatibile con le peculiarità dello specifico paesaggio agricolo e rurale, dovuto alla presenza di uliveti tutelati, di attività di pascolo ed alla presenza di un complesso masserizio oggetto di tutela; 2) mancanza elaborato tecnico sugli effetti cumulativi; 3) mancanza calcolo di verifica di stabilità dei pendii e delle scarpate; 4) mancanza di relazione sui risultati dell'analisi economica di costi e benefici; 5) problematiche di clima acustico; problematiche relative alle emissioni in atmosfera; 6) fornitura delle mappe di tutti gli indicatori statici normati;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 536 del 16/07/2014 avente ad oggetto "*procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) del progetto di Ampliamento della cava di calcarenite sita in Nardò, località Masseria Pantalei della ditta ITASMAL s.r.l. – foglio 118 particelle 32-59-64-98-99- Provvedimento conclusivo*", il responsabile Area Funzionale 4° - Attività Produttive – SUAP – Agricoltura ha concluso il procedimento con **esito negativo** successivamente alla sopra richiamata conferenza dei servizi per la quale venivano acquisiti i citati vari pareri espressi da Comune di Nardò, Provincia di Lecce, Azienda Sanitaria Locale, Autorità Idrica Pugliese, Acquedotto Pugliese ed A.R.P.A. Puglia - Dipartimento di Lecce; pareri e verbali tutti agli atti di questa A.F. 4^;

TENUTO CONTO ANCORA DEL FATTO CHE:

- ✓ con ricorso al T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce notificato a questo Comune il 20/11/2014 ed acquisito al prot. n. 42609, la ditta Itasmal s.r.l., in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., ing. Piergiorgio Mazzotta, chiedeva per motivi vari l'annullamento della richiamata determinazione dirigenziale n. 536/14, nonché della deliberazione di Consiglio Comunale n. 120/11 e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;
- ✓ con sentenza n. 01901/2015 il T.A.R. Lecce si pronunciava definitivamente sul ricorso suddetto, accogliendolo con la seguente motivazione: "*.... il provvedimento*

impugnato non contiene una motivazione adeguata circa l'assoluta incompatibilità del progetto con le ragioni di tutela ambientale, assorbita ogni altra censura";

- ✓ con determinazione n. 969 del 25/11/2015 (allegata in copia alla presente per costituirne parte integrante) il responsabile ad interim dell'Area Funzionale 4° - Attività Produttive – S.U.A.P. – Agricoltura, prendeva atto del contenuto della richiamata sentenza del T.A.R. Lecce nr. 01901/2015 del 05/06/2015 dando pronta esecuzione alla stessa; infatti, invitava la ditta ITASMAL S.r.L. a provvedere alla integrazione della documentazione richiesta da A.R.P.A. - Puglia Dipartimento di Lecce con richiamata nota 23342/2014 () il consumo di suolo agricolo ai fini estrattivi risulta incompatibile con le peculiarità dello specifico paesaggio agricolo e rurale, dovuto alla presenza di uliveti tutelati, di attività di pascolo ed alla presenza di un complesso masserizio oggetto di tutela; elaborato tecnico sugli effetti cumulativi; calcolo di verifica di stabilità dei pendii e delle scarpate; relazione sui risultati dell'analisi economica di costi e benefici; illustrazione delle problematiche di clima acustico; illustrazione delle problematiche relative alle immissioni in atmosfera; fornitura delle mappe di tutti gli indicatori statistici normati) entro il termine all'uopo assegnato e procedeva ad avviare il procedimento amministrativo di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) in questione, mediante nuova convocazione di Conferenza dei Servizi essenziale ed imprescindibile per dare esecuzione alla sopra ricordata sentenza del T.A.R. Lecce 01901/2015 poiché rivolta all'acquisizione di ulteriori pareri tecnici (non dati durante la prima conferenza) che meglio potessero motivare il provvedimento finale sull'istanza originaria di Itasmal, fissando la nuova data del 15/03/2016 entro cui la nuova conferenza si doveva concludere;
- ✓ in data 16 dicembre 2015 si teneva la prima seduta della Conferenza dei Servizi . (verbale allegato in copia alla presente per costituirne parte integrante). In tale contesto il legale rappresentante della Italsmal srl depositava una nota (allegata in copia alla presente per costituirne parte integrante) con cui, nel ribadire le ragioni già indicate ed espresse con precedente nota del 02.12.2015, rilevava la illegittimità della determinazione n. 969 del 25.11.2015 e della Conferenza dei Servizi, per la ragioni ivi espresse. Sempre nella seduta del 16.12.2015 interveniva il rappresentante Arpa Puglia, ing. Però, il quale confermava il precedente parere già espresso con nota prot. n. 36845 del 02.07.2014 con cui la detta Agenzia Regionale esprimeva parere contrario al progetto. L'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 17447 del 14.12.2015 (acquisita al prot. gener. in data 18/12/2015, nr. 50958 ed allegata in copia alla presente per costituirne parte integrante), comunicava che, in relazione al progetto di cui trattasi, era stato rilasciato parere di competenza con atto prot. n. 3006 del 10.3.2014, confermato con atto prot. n. 5631 del 06.05.2014, entrambi allegati alla detta comunicazione. La Conferenza dei Servizi, constatata l'assenza della maggior parte degli invitati, veniva rinviata alla seduta del 22.12.2015;
- ✓ alla successiva seduta, tenutasi in data 22.12.2015, veniva data lettura delle note pervenute da parte di ARPA Puglia (prot. n. 51324 del 22.12.2015), Regione Puglia – Sezione Urbanistica (prot. n. 51321 del 22.12.2015), Comune di Nardò – Area Funzionale 2^ (prot. n. 51310 del 22.12.2015) e Autorità di Bacino (prot. n. 50958 del

18.12.2015). Tutte allegate alla presente per costituirne parte integrante. In particolare:

- a) il Comune di Nardò – Area Funzionale 2, nella nota sopra indicata, evidenziava che *“nell’ambito della V.I.A: relativa al progetto di ampliamento della cava di calcarenite sita in Nardò località Masseria Pantalei di proprietà della ditta Italsmal srl, dovrà necessariamente far valutare dalla competente Commissione Locale per il Paesaggio del comune di Nardò l’intervento in esame, essendo intervenuto nel frattempo il nuovo Piano Paesaggistico Regionale. Per poter procedere all’esame è indispensabile che la Ditta Italsmal provveda a inoltrare apposita istanza di compatibilità paesaggistica, corredata dalla prescritta documentazione scrittografica”*;
- b) la Regione Puglia, nella nota sopra indicata, evidenziava che *“l’intervento essendo sottoposto a VIA Comunale è da considerare di rilevante trasformazione del paesaggio e dunque per lo stesso sussistono i presupposti di cui all’art. 89 co 1 delle NTA del PPTR relativo all’accertamento di compatibilità paesaggistica*”.

La seduta della Conferenza dei Servizi si chiudeva constatando l'impossibilità di definire la stessa, ritenendo opportuno: a) prendere atto dei documenti depositati; b) avanzare formale istanza all'ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia per chiedere la compatibilità dell'ampliamento in questione con lo strumento settoriale di pianificazione territoriale delle attività estrattive della Regione Puglia; c) invitare la ditta Italsmal ad attivarsi affinché inoltri apposita istanza di compatibilità paesaggistica al Comune di Nardò; d) richiedere parere all'ASL non essendo ancora lo stesso formalmente acquisito.

PRESO ATTO successivamente a formale richiesta e/o comunicazione, dei riscontri a quanto sopra e, precisamente:

- 1) nota prot. n. 186 della Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive – datata 05.01.2016 (allegata in copia alla presente per costituirne parte integrante) con cui la detta Amministrazione comunicava che *“il progetto di ampliamento è compatibile con lo strumento di Pianificazione delle Attività Estrattive della Regione Puglia”*;
- 2) nota prot. n. 585 della Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive – datata 14.01.2016 (allegata in copia alla presente per costituirne parte integrante) con cui la detta Amministrazione comunicava che le istanze per la coltivazione di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, qualora inoltrate prima dell'adozione del PPTR, completano l'iter autorizzativo a norma del PUTT/P;
- 3) nota della Italsmal srl acquisita al prot. in entrata del Comune di Nardò con n. 2230 del 19.01.2016 (allegata in copia alla presente per costituirne parte integrante) con cui la citata Ditta comunicava, in sostanza, la propria determinazione di non voler inoltrare alcuna istanza di compatibilità paesaggistica;
- 4) nota Comune di Nardò – Area Funzionale 2[^], prot. n. 2931 datata 25.01.2016

(allegata in copia alla presente per costituirne parte integrante) inviata, tra l'altro, al Servizio Attività Estrattive e alla Sezione Urbanistica e Paesaggio della Regione Puglia con cui si ribadiva, in riscontro alla nota prot. n. 585 dell'Ente Regionale sopra citata, che l'area di ampliamento della cava è assoggettata all'accertamento di compatibilità paesaggistica nonché sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale rientrando in quelli di rilevante trasformazione del paesaggio; il tutto, altresì, alla luce della sopra richiamata nota prot. n. 51321 del 22.12.2015 della Regione Puglia – Sez. Urbanistica nella quale si evidenziava che “l'intervento essendo sottoposto a VIA Comunale è da considerare di rilevante trasformazione del paesaggio e dunque per lo stesso sussistono i presupposti di cui all'art. 89 co 1 delle NTA del PPTR relativo all'accertamento di compatibilità paesaggistica

- 5) relazione illustrativa / conformità della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Nardò emessa nella seduta del 18.02.2016 (allegata in copia alla presente per costituirne parte integrante) con cui è stato espresso PARERE NEGATIVO al progetto di ampliamento della cava di calcarenite proposto;
- 6) nota prot. n. 7994 del 23/02/2016 del Comune di Nardò – Sviluppo e Pianificazione del Territorio – Ambiente del 23.02.2016 (allegata in copia alla presente per costituirne parte integrante) con cui la detta Area Funzionale ha confermato il PARERE NEGATIVO già espresso dalla C.L.P., evidenziando che la detta Commissione ha proceduto a norma del PUTT/p.

CONSIDERANDO CHE:

- ✓ alla successiva seconda seduta del 24.02.2016, la indetta Conferenza dei servizi, preso atto di tutti i pareri espressi in tutte le precedenti sedute, nonché di quelli successivamente acquisiti dai vari Enti; constatata la volontà espressa dalla Italsmal srl di non voler presentare la necessaria istanza di compatibilità paesaggistica del progetto, corredata dalla prescritta documentazione scrittografica e ritenuto di aver acquisito tutti i pareri dovuti, nonché tutte le valutazioni necessarie per la definizione della presente Conferenza dei Servizi nonché per la conclusione dell'iter istruttorio del procedimento di V.I.A. del progetto in questione, dichiarava chiusa la Conferenza dei Servizi attivata nel Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto di “Ampliamento della cava di calcarenite sita in Nardò, località Masseria Pantalei” della ditta ITALSMAL s.r.l. – foglio 118 particelle 32-59-64-98-99;
- ✓ come sostenuto dalla stessa ARPA Puglia, nel parere negativo di cui alla nota acquisita al protocollo generale di questo ente al nr 23342 del 03.07.2014, il progetto di ampliamento della cava oggetto del procedimento “*de quo*” risultava carente con riferimento ai seguenti aspetti già sopra ricordati: 1) il consumo di suolo agricolo ai fini estrattivi risulta incompatibile con le peculiarità dello specifico paesaggio agricolo e rurale, dovuto alla presenza di uliveti tutelati, di attività di pascolo ed alla presenza di un complesso masserizio oggetto di tutela; 2) mancanza di un elaborato tecnico sugli effetti cumulativi sulle varie matrici ambientali dovuti alla contemporanea presenza/attività, nell'area di coltivazione della cava proposta, di

altri impianti altamente impattanti come una discarica di rifiuti pericolosi (amianto), discarica di rifiuti solidi urbani (Castellino); 3) mancanza calcolo di verifica di stabilità dei pendii e delle scarpate; 4) mancanza, nel progetto, di una esposizione dei motivi della scelta compiuta con la illustrazione di soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento; 5) mancanza di relazione sui risultati dell'analisi economica di costi e benefici; 6) mancanza, nella valutazione previsionale di impianto acustico presentata, di una valutazione fonometrica da effettuarsi immediatamente all'inizio dell'attività di esercizio adeguata a rappresentare l'impatto acustico dell'attività sull'ambiente esterno ed all'interno degli ambienti abitativi più disturbati; 7) mancanza, con riferimento alle problematiche relative alle emissioni in atmosfera, di una valutazione relativa alle emissioni degli scarichi dei mezzi di trasporto nonché di valutazioni di impatto delle emissioni sull'ambiente basate su codici modellistici più complessi di quelli utilizzati dalla ditta Italsmal nelle proprie relazioni progettuali;

- ✓nonostante il Comune di Nardò, con determinazione n. 969 del 25/11/2015 abbia invitato la ditta ITASMAL S.r.L. a provvedere alla integrazione della documentazione richiesta da A.R.P.A.- Puglia Dipartimento di Lecce, la stessa società rifiutava ogni necessaria integrazione documentale;
- ✓l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 3006 del 10/3/2014 trasmessa alla Regione Puglia – Ufficio Controllo e Gestione del PRAE nonché alla ditta Italsmal srl, aveva espressamente richiesto un accurato esame del progetto rispetto alle condizioni di adeguata protezione della falda idrica da parte dello spessore roccioso, interposto tra il fondo della cava e la stessa falda; anche con riferimento a tale importante aspetto del progetto e della sua compatibilità ambientale la ditta Italsmal srl ha omesso di integrare la documentazione con quanto necessario, secondo le prescrizioni dell'Autorità di Bacino sopra dette;
- ✓il Dirigente dell'Area funzionale 2^a - Sviluppo e Pianificazione del Territorio – Ambiente di questo Comune, con ricordata nota prot. n. 51310/pec del 22.12.2015, ha espressamente affermato l'assoggettabilità del progetto all'accertamento di compatibilità paesaggistica all'interno della procedura di VIA, così come previsto dall'art. 89, comma 1 e 2, del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/2/2015;
- ✓nonostante con nota prot. n. 1303 del 12.01.2016, il Comune di Nardò – Area Funzionale 4^a SUAP – abbia invitato la ditta Italsmal srl a inoltrare apposita istanza di compatibilità ambientale, corredata dalla prescritta documentazione scrittografica al fine di far valutare l'intervento alla competente Commissione Locale per il Paesaggio di Nardò, nessuna richiesta in tal senso e nessuna documentazione è pervenuta dalla predetta società;
- ✓l'intervento in questione è da considerare come rilevante trasformazione del paesaggio e dunque per lo stesso sussistono i presupposti di cui all'art. 89 co 1 delle NTA del PPTR relativo all'accertamento di compatibilità paesaggistica;
- ✓la Commissione Locale per il Paesaggio, nella seduta del 18.02.2016, ha espresso parere negativo al progetto di ampliamento della cava di calcarenite atteso che la detta opera ha un significativo impatto paesaggistico in contrasto con quanto

espresso dal PUTT/P e, di conseguenza, l'opera proposta non è compatibile con l'identità dei luoghi e con la tutela delle valenze riscontrate per le quali sarebbe auspicabile una valorizzazione o riqualificazione delle aree già compromesse;

- ✓ con nota del 23.02.2016 il Dirigente del Settore Sviluppo e Pianificazione del Territorio-Ambiente del Comune di Nardò confermava il parere negativo espresso dalla C.L.P., precisando di aver proceduto al norma del PUTT/p;
- ✓ l'ulteriore attività istruttoria, svolta a seguito della sentenza del TAR Lecce innanzi indicata, ha evidenziato la contrarietà del progetto alle norma di salvaguardia e tutela ambientale, in ragione dei pareri rilasciati dalle competenti Amministrazioni innanzi richiamati, dalle cui argomentazioni non è dato discostarsi non sussistendo motivi all'uopo validi;
- ✓ il progetto in questione presenta ulteriori gravi criticità per come delineate dall'ARPA Puglia nel parere negativo di cui alla nota acquisita al protocollo generale di questo ente al nr 23342 del 03.07.2014; criticità che non sono state superate e/o nemmeno affrontate da integrazioni documentali da parte della ditta Italsmal, nonostante la specifica richiesta avanzata in tal senso dall'Amministrazione Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il Dlgs 267/2000 ed acquisiti i prescritti pareri ex art. 151 dello stesso;

Vista la L.R. Puglia n. 11/2001;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.v.i., le note degli enti convocati alle conferenze dei servizi, la documentazione prodotta e i risultati raggiunti

DETERMINA

per quanto in premessa da intendersi qui integralmente richiamato e confermato:

- 1) di concludere la conferenza di servizi inerente il Procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) del Progetto di "*Ampliamento della cava di calcarenite sita in Nardò, Località Masseria Pantalei*" della ditta ITALSMAL s.r.l. – foglio 118 particelle 32-59-64-98-99;
- 2) di adottare, valutate le specifiche risultanze della richiamata conferenza dei servizi e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede, la seguente determinazione motivata finale di conclusione del procedimento: ESITO NEGATIVO per le seguenti motivazioni:
 - A) il consumo di suolo agricolo ai fini estrattivi risulta incompatibile con le peculiarità dello specifico paesaggio agricolo e rurale, dovuto alla presenza di uliveti tutelati, di attività di pascolo ed alla presenza di un complesso masserizio oggetto di tutela;
 - B) mancanza di un elaborato tecnico sugli effetti cumulativi sulle varie matrici ambientali dovuti alla contemporanea presenza/attività, nell'area di coltivazione della cava proposta, di altri impianti altamente impattanti come una discarica di rifiuti pericolosi (amianto), discarica di rifiuti solidi urbani (Castellino);

- C) mancanza calcolo di verifica di stabilità dei pendii e delle scarpate;
- D) mancanza, nel progetto, di una esposizione dei motivi della scelta compiuta con la illustrazione di soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento e delle indicazioni delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- E) mancanza di relazione sui risultati dell'analisi economica di costi e benefici;
- F) mancanza, nella valutazione previsionale di impianto acustico presentata, di una valutazione fonometrica da effettuarsi immediatamente all'inizio dell'attività di esercizio adeguata a rappresentare l'impatto acustico dell'attività sull'ambiente esterno ed all'interno degli ambienti abitativi più disturbati;
- G) mancanza, con riferimento alle problematiche relative alle emissioni in atmosfera, di una valutazione relativa alle emissioni degli scarichi dei mezzi di trasporto nonché di valutazioni di impatto delle emissioni sull'ambiente basate su codici modellistici più complessi di quelli utilizzati dalla ditta Italsmal nelle proprie relazioni progettuali. Infatti, nella trattazione della fase di frantumazione materiale da recupero rifiuti, per la stima delle emissioni di polveri, è stata citata la fonte metodologica US-EPA AP-42 ma non sono stati presentati i dati ottenuti così come fatto per le fasi precedenti (scotico, sbancamento, carico/scarico mezzi, percorso mezzi, erosione eolica cumuli). Inoltre, lo studio è stato eseguito mediante l'applicazione del modello gaussiano WinDimula in modalità shot term con un dataset meteorologico di input "fittizio" (proposto dall'Epa Screening Model). Tuttavia si ritiene che una tale impostazione metodologica sia utile solo in una fase preliminare di progettazione dell'opera. Ai fini della valutazione di impatto delle emissioni sull'ambiente, si rende necessario l'impiego di codici modellistici più complessi, alimentati da una ricostruzione accurata della meteorologia locale. Al riguardo è mancato (benché formalmente richiesto) uno studio di dispersione (condotto o con AERMOOD o con un modello tridimensionale tipo CALPUFF) su un periodo di durata di almeno un anno, ricostruendo opportunamente la meteorologia locale, mediante l'utilizzo di misure orarie dei parametri meteorologici o di dataset orari ottenuti con l'applicazione di modelli numerici meteorologici sull'area in questione. Inoltre, la valutazione della conformità dell'impianto agli standard di qualità dell'aria non è stata effettuata sommando le concentrazioni modellate ai livelli di inquinamento già presenti nell'area di interesse. Ancora, relativamente al PM10 ed al PM2.5 (benché formalmente richieste) non sono state fornite le mappe di tutti gli indicatori statistici normati (D. Lgs. 155/2010 e s.m.v.i.);
- H) mancanza (benché formalmente richiesto dall'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 3006 del 10/3/2014 trasmessa alla Regione Puglia – Ufficio Controllo e Gestione del PRAE ed alla ditta Italsmal srl) di un accurato esame del progetto "de quo" rispetto alle condizioni di adeguata protezione della falda idrica da parte dello spessore roccioso, interposto tra il fondo della cava e la stessa falda;

- I) l'intervento in questione è da considerare come rilevante trasformazione del paesaggio e dunque per lo stesso sussistono i presupposti di cui all'art. 89, commi 1 e 2 delle NTA del PPTR relativo all'accertamento di compatibilità paesaggistica; quindi, assoggettabilità del progetto in argomentazione all'accertamento di compatibilità paesaggistica all'interno della procedura di VIA, così come previsto dal ricordato art. 89, comma 1 e 2, del PPTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16/2/2015. All'uopo, nonostante con richiamata nota prot. n. 1303 del 12.01.2016, il Comune di Nardò – Area Funzionale 4^ SUAP – abbia invitato la ditta Italsmal srl ad inoltrare apposita istanza di compatibilità ambientale, corredata dalla prescritta documentazione scrittografica al fine di far valutare l'intervento alla competente Commissione Locale per il Paesaggio di Nardò, nessun riscontro in tal senso e nessuna documentazione è pervenuta dalla predetta società;
- J) il progetto di ampliamento della cava di calcarenite in esame ha un significativo impatto paesaggistico in contrasto con quanto espresso dal PUTTP e, di conseguenza, l'opera proposta non è compatibile con l'identità dei luoghi e con la tutela delle valenze riscontrate, per le quali sarebbe auspicabile una valorizzazione o riqualificazione delle aree già compromesse. Il tutto tenuto, altresì, conto del fatto che l'istanza di ampliamento della cava è stata inoltrata al competente servizio regionale anteriormente alla data di adozione del PPTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 e, dunque, in linea con quanto espresso nell'art. 106, comma 2-bis delle NTA del PPTR;
- K) assenza di indicazioni circa la fonte di approvvigionamento idrico necessario a bagnare la superficie della cava per limitare la dispersione delle polveri; mancata specificazione dell'altezza dell'alberatura da posizionare all'esterno dell'impianto estrattivo; forte rischio che riducendo il diaframma che separa la cava in ampliamento dalla dismessa cava di rifiuti di Castellino si possa verificare la fuoriuscita di percolato dalla discarica stessa;
- L) il contesto territoriale in argomentazione è stato già oggetto, nel corso degli ultimi decenni, di pesanti modificazioni che ne hanno ampiamente compromesso, per alcuni tratti, l'assetto turistico, culturale e vegetazionale; un implemento dell'uso del suolo per finalità estrattive non risulta compatibile con la presenza, nell'immediato intorno, di unità abitative residenziali e/o coloniche;
- M) la società richiedente ha abusivamente realizzato un attraversamento carrabile direttamente e senza alcuna protezione sulle due condotte principali per l'alimentazione idrica dell'abitato di Nardò e marine. All'uopo, nulla risulta prodotto agli atti di questo Comune circa la definizione del procedimento di sanatoria eventualmente attivato per la circostanza;
- 3) di provvedere, altresì, alla trasmissione della presente determinazione (e relativi annessi) a tutti i soggetti invitati, nonché al T.A.R. Lecce ed alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on – line di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.nardo.le.it

COPIA

Lì 29/03/2016

IL DIRIGENTE
F.to dott. COSIMO TARANTINO

COPIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito della Città di Nardò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 626

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 29/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 29/03/2016

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 30/03/2016
